

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-601	del 28/08/2014
Oggetto	Direzione Tecnica. Area Attività Laboratoristiche. Affidamento della fornitura in economia di n. 1 sistema per microdistillazione cianuri per il Laboratorio Integrato della Sezione Provinciale di Ravenna. CIG Z5D0FF9728 – CUP J69D14000360002	
Proposta	n. PDTD-2014-562 del 25/07/2014	
Struttura adottante	Area Attivita' Laboratoristiche	
Dirigente adottante	Rossi Leonella	
Struttura proponente	Area Attivita' Laboratoristiche	
Dirigente proponente	Dott.ssa Rossi Leonella	
Responsabile del procedimento	Rossi Leonella Scaroni Ivan	

Questo giorno 28 (ventotto) agosto 2014 (duemilaquattordici) presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile dell'Area Attivita' Laboratoristiche, Dott.ssa Leonella Rossi, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Area Attività Laboratoristiche. Affidamento della fornitura in economia di n. 1 sistema per microdistillazione cianuri per il Laboratorio Integrato della Sezione Provinciale di Ravenna. CIG Z5D0FF9728 – CUP J69D14000360002

VISTE:

- la D.D.G. n. 87 del 16.12.2013 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013-2015, del Piano Investimenti 2014-2016, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2014 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2014";
- la D.D.G. n. 88 del 16.12.2013 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2014";
- la D.D.G. n. 23 del 14/02/2014 "Direzione Tecnica. Programma dell'attività contrattuale nell'esercizio 2014 della Direzione Tecnica"

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e in particolare l'art. 125 "Lavori, servizi e forniture in economia" e l'art. 57 co 2 lett. b) D. Lgs. 136/2006 ;
- gli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006";
- il "Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia";

PREMESSO:

- che nel Piano Investimenti 2014 predisposto dalla Direzione Tecnica sulla base delle necessità di acquisizione di attrezzature analitiche per i Laboratori della Rete ARPA, è stata prevista idonea copertura finanziaria per procedere alla fornitura della seguente nuova strumentazione: n. 1 sistema per microdistillazione cianuri per il Laboratorio Integrato della Sezione Provinciale di Ravenna;
- che la strumentazione suddetta deve necessariamente essere compatibile con i sistemi spettrofotometrici in cuvetta prodotti dalla Ditta Hach Lange in uso presso il Laboratorio ed essere conforme al metodo EPA 335.2 utilizzato;

PRESO ATTO:

- che, per ragioni tecniche, si rende necessario procedere alla fornitura di un sistema per distillazione cianuri con le caratteristiche individuate dal Responsabile del procedimento nel prodotto "kit microdist per analisi cianuri liberi e totali", prodotto e commercializzato

dalla Ditta Hac Lange Srl di Lainate (MI), come si evince dalla dichiarazione per affidamento diretto redatta dal Responsabile del Procedimento, acquisita agli atti;

VERIFICATO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di fornitura;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n.11/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che il prodotto specifico richiesto non è presente nelle categorie merceologiche oggetto del mercato elettronico della PA;
- che tale fornitura rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate nel regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia;

CONSIDERATO:

- che la Ditta Hach Lange Srl di Lainate (MI) risulta l'unica Ditta produttrice e distributrice della fornitura di cui trattasi, compatibile con i sistemi spettrofotometrici in uso;
- che il Responsabile del Procedimento ha stimato il valore massimo presunto della fornitura in euro 2.200,00 IVA esclusa;
- che è stato acquisito dal sistema SIMOG il seguente numero di CIG Z5D0FF9728, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che alla fornitura è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) J69D14000360002;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

DATO ATTO:

- che, con lettera d'invito Prot. PGDG/2014/3951 del 1/07/2014, che si allega sub A) al presente atto, è stato trasmesso tramite PEC (hach@langepec.it) alla Ditta Hach Lange Srl con sede legale in Via Rossini, 1/A – 20020 Lainate (MI), il capitolato d'oneri, che si allega Sub B) al presente atto;
- che è pervenuta l'offerta n. 977357 del 3/07/2014 della Ditta suddetta, acquisita agli atti con prot. PGDG/2014/4174 del 11/07/2014;

- che dal Responsabile del procedimento è stata verificata la regolarità della documentazione presentata, la corrispondenza dell'offerta alle specifiche tecniche richieste e la congruità del prezzo rispetto al valore di mercato;

PRECISATO:

- che ricorrono le condizioni di cui all'art. 2 – Casi di ricorso al sistema delle spese in economia e dell'art. 5 – Modalità di esecuzione delle spese in economia – del Regolamento ARPA per forniture di beni e servizi in economia, che consente l'affidamento diretto in economia per le acquisizioni di importo fino a 40.000,00 euro, previa determinazione a contrarre del responsabile del procedimento per gli affidamenti superiori a 1.000,00 euro;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di affidare alla Ditta Hach Lange Srl con sede legale in Via Rossini, 1/A -20020 Lainate (MI) C.F./P.IVA 11277000151 - la fornitura di n. 1 sistema per microdistillazione cianuri per il Laboratorio Integrato della Sezione Provinciale di Ravenna, al costo di euro 2.159,20 (IVA esclusa), come da offerta n. 977357 del 3/07/2014, acquisita agli atti con prot. PGDG/2014/4174;

DATO ATTO:

- che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;

PRECISATO:

- che la Ditta affidataria ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 ed ha altresì dichiarato la propria regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, della legge n. 106/2011;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del D.L. 1/07/2009 n. 78 “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3/08/2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/2009, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A della D.D.G. 87 del 16/12/2013;

DATO ATTO:

- del proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento è il dott. Ivan Scarno, i Responsabile del Laboratorio Integrato della Sezione Provinciale di Ravenna;

- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Contabilità Economica;

DETERMINA

- 1) di affidare, per i motivi in premessa esposti, la fornitura di n.1 sistema per microdistillazione cianuri (CIG Z5D0FF9728) alla ditta Hach Lange Srl, con sede legale in Via Rossini, 1/A -20020 Lainate (MI) C.F./P.IVA 11277000151, alle condizioni contrattuali indicate nella lettera di invito e nel capitolato d'oneri, che si allegano Sub A) e B) al presente atto, ed al costo di euro 2.159,20 (IVA esclusa), come da offerta n. 977357 del 3/07/2014, acquisita agli atti con prot. PGDG/2014/4174;
- 2) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
- 3) di dare atto che il contratto con la ditta affidataria sarà perfezionato mediante corrispondenza commerciale, con modalità elettronica;
- 4) di dare atto che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- 5) di dare atto che l'importo di Euro 2.634,22 (IVA inclusa), relativo al presente provvedimento, previsto nel piano pluriennale degli investimenti, è di carattere pluriennale e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2014, saranno comprese nel budget annuale di esercizio e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità: RADS.

LA RESPONSABILE
DELL'AREA ATTIVITÀ LABORATORISTICHE
(F.to dr.ssa Leonella Rossi)

Si prega di citare il protocollo nella risposta

Spett. le
HACH LANGE S.R.L.
Via Rossini, 1/A
20020 Lainate (MI)
PEC: hach.langepec.it

**OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI UN SISTEMA PER DISTILLAZIONE CIANURI.
IMPORTO MASSIMO: euro 2200,00 IVA ESCLUSA
Oneri per la sicurezza: euro 0,00.
CIG Z5D0FF9728 CUP J69D14000360002**

L'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA), Direzione Tecnica intende svolgere una procedura in economia per l'affidamento della strumentazione di seguito elencata:

- Un sistema di microdistillazione per analisi dei cianuri totali costituito da:
 - Termostato LT200-2 a doppia piastra per 8 cuvette 20 mm e 12 da 11 mm
 - Adattatori da 20 mm (8 pezzi)
 - Kit di accessori per utilizzo del micro distillatore comprensivi di tappatore per tubi con alloggiamento per la cuvetta; rack porta cuvette; rack porta tubi; guanti anti calore; cronometro digitale
 - Tubi per microdistillatore vuoti (conf. Da 50 pezzi)
 - N. 2 test in cuvetta per cianuri liberi (0,01 – 100 mg/l) 25 analisi
 - CD - istruzioni

per il Laboratorio Integrato della Sezione Provinciale ARPA di Ravenna.

La Società in indirizzo è invitata a partecipare alla suddetta procedura.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Il beni oggetto di fornitura (un sistema di micro distillazione per analisi cianuri completo di tutte le parti sopra elencate) dovrà essere consegnato presso la sede del Laboratorio Integrato della Sezione Prov.le di Ravenna, Via Alberoni, 17/19 – 48121 Ravenna, entro 30 giorni dalla conferma d'ordine.

Modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Capitolato speciale allegato alla presente.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, tramite posta elettronica certificata, entro e non oltre le **ore 13.00 di lunedì 14 luglio 2014**, indirizzato a:

ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna

Direzione Tecnica

Via Largo Caduti del Lavoro, 6 – 40122 Bologna

Pec:dirgen@cert.arpa.emr.it

L'offerta dovrà indicare il corrispettivo per l'intera fornitura (IVA esclusa).

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da:

1. copia della richiesta di preventivo e capitolato speciale in allegato Sub A), tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
2. eventuale documentazione attestante il potere di firma del sottoscrittore dei documenti e dell'offerta, qualora sia persona diversa dal legale rappresentante;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46/47 del DPR 445/2000, attestante i requisiti per contrarre con la Pubblica amministrazione nello schema allegato sub B, debitamente compilata e firmata, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
4. documentazione tecnica descrittiva dei beni offerti;
5. indicazione del c/c bancario di appoggio (IBAN) dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, e dei dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato, schema allegato sub C.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma della Responsabile Area Attività Laboratoristiche ARPA E-R Dr.ssa Leonella Rossi.

3. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti di natura tecnica la Referente è il dott. Ivan Scaroni Responsabile Laboratorio Integrato di Arpa Sezione di Ravenna tel. 0544/210645/615 – e-mail: iscaroni@arpa.emr.it;

Per chiarimenti amministrativi: dott.ssa M. Gabriella Marescotti – tel. 051/5281202 – e-mail: gmarescotti@arpa.emr.it

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Ivan Scaroni.

Cordiali saluti.

La Responsabile Attività Laboratoristiche
ARPA EMILIA ROMAGNA
(Dr.ssa Leonella Rossi)

lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti

Documenti allegati:

Allegato A Capitolato d'oneri

Allegato B Modello dichiarazione sostitutiva

Allegato C modello dichiarazione tracciabilità

<p>arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Capitolato speciale per la fornitura di un sistema per distillazione cianuri per Arpa ER</p>	
		<p>Pag. 1 di 6</p>

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative alla fornitura di strumentazione con le seguenti caratteristiche tecniche:

- Un sistema di microdistillazione per analisi dei cianuri totali costituito da:
 - Termostato LT200-2 a doppia piastra per 8 cuvette 20 mm e 12 da 11 mm
 - Adattatori da 20 mm (8 pezzi)
 - Kit di accessori per utilizzo del micro distillatore comprensivi di tappatore per tubi con alloggiamento per la cuvetta; rack porta cuvette; rack porta tubi; guanti anti calore; cronometro digitale
 - Tubi per microdistillatore vuoti (conf. Da 50 pezzi)
 - N. 2 test in cuvetta per cianuri liberi (0,01 – 100 mg/l) 25 analisi
 - CD - istruzioni

per il Laboratorio Integrato della Sezione Provinciale ARPA di Ravenna.

Art. 2 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ARPA, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

ARPA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata ARPA da ogni responsabilità ed onere.

Art. 3 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in

Firma per accettazione del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di un sistema per distillazione cianuri per Arpa ER	Pag. 2 di 6

tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento, proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 4 - Consegna.

La consegna deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla conferma dell'ordine di fornitura presso la sede del Laboratorio Integrato della Sezione Provinciale di Ravenna in Via Alberoni, 17/19 48121 Ravenna in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi. Referente da contattare per concordare data consegna: Dr. Ivan Scaroni Responsabile L.I. tel. 0544/210.615/645 e.mail: iscaroni@arpa.emr.it.

Tale consegna si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano".

Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpa Emilia-Romagna, ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore o dal corriere indicato dal fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.

Firma per accettazione del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di un sistema per distillazione cianuri per Arpa ER	Pag. 3 di 6

Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

ARPA accerterà la conformità della strumentazione fornita a quanto previsto nel capitolato e relativi allegati ed effettuerà le prove di funzionalità della fornitura entro 30 giorni dalla consegna, da considerarsi "termine per l'accertamento di conformità della merce".

Art.5 – Garanzia

La garanzia della fornitura deve essere di almeno 24 mesi (ventiquattro) mesi dalla data di consegna.

Nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà:

- garantire il ripristino del corretto funzionamento della fornitura entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione;
- sostituire l'apparecchiatura con altra nuova qualora il guasto non sia risolto entro il termine sopra indicato.

Le spese di trasporto e/o i costi dei pezzi di ricambio eventualmente necessari per riparazioni di non funzionamento saranno a carico del Fornitore.

Art. 6 – Penali

Per ogni giorno di ritardo sulla data di consegna prevista e concordata con Arpa, il Fornitore sarà soggetto ad una penale pari all' 1 (uno) per mille dell'ammontare netto della fornitura.

Per ogni giorno di ritardo nel ripristino della fornitura in caso di mancato funzionamento nel periodo di garanzia verrà applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto della fornitura.

Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 7 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Art. 8. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 9 . FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura, da emettersi al positivo espletamento della fornitura, dovrà:

- riportare il numero d'ordine CIG Z5D0FF9728 e CUP J69D14000360002
- essere intestata ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370,
- essere recapitata all'indirizzo di posta elettronica certificata: workflow_amm@cert.arpa.emr.it;

Firma per accettazione del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di un sistema per distillazione cianuri per Arpa ER	Pag. 4 di 6

- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.
Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal "termine per l'accertamento di conformità della merce" di cui al precedente art. 4 "consegna" o - se successiva – entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 10 - Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 11 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;

Firma per accettazione del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di un sistema per distillazione cianuri per Arpa ER	
		Pag. 5 di 6

- negli altri casi di cui agli articoli sul divieto di cessione di contratto e subappalto .
Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.
I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 12 - Recesso

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
 - b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
 - c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/20012,
- di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 13 - Cessione di contratto e di credito

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Firma per accettazione del titolare o legale rappresentante

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di un sistema per distillazione cianuri per Arpa ER	
		Pag. 6 di 6

Art. 14 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 15 Codice di comportamento

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n.62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel suddetto codice ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali (www.arpa.emr.it) .
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 16 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

Art. 17 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa.

N. Proposta: PDTD-2014-562 del 25/07/2014

Centro di Responsabilità: Area Attività Laboratoristiche

OGGETTO: Direzione Tecnica. Area Attività Laboratoristiche. Affidamento diretto della fornitura in economia di n. 1 sistema per microdistillazione cianuri per il Laboratorio Integrato della Sezione Provinciale di Ravenna . Importo euro: 2159,20 (IVA esclusa). CIG Z5D0FF9728 – CUP J69D14000360002

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 27/08/2014

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
